



CHILD PROTECTION POLICY

POLITICA DI
PROTEZIONE
DEI MINORI

Politica di Protezione dei Minori

Child Protection Policy (CPP)

▪ **INTRODUZIONE**

La cooperativa sociale Killia si occupa del benessere della Persona e degli animali attraverso molteplici servizi, tra cui la Pet Therapy – Interventi assistiti con l'animale, percorsi di formazione professionale ed universitaria dedicati alla relazione uomo-animale, percorsi educativi, consulenze zooantropologiche legate al benessere famiglia-animale, cittadini-animali, e sostegno zooantropologico a canili/rifugi. Inoltre, sta avviando tre nuovi servizi che saranno operativi a breve, la Casa Famiglia Killia, una casa dedicata all'accoglienza di minori con disabilità orfani o momentaneamente allontanati dal proprio nucleo familiare; un centro socio-educativo diurno ed un Centro che eroga servizi di Educazione e Terapia assistita con gli animali.

Tra le sue attività, la cooperativa, ha la possibilità di entrare in contatto con tantissimi bambini, bambine e adolescenti che possono trovarsi in condizioni di vulnerabilità in quanto minori in situazioni di povertà educativa. Inoltre, ha cuore il tema della prevenzione degli abusi contro i/le minori e si impegna a tutelare e promuovere i loro diritti, a partire da tutte quelle persone coinvolte nelle iniziative sostenute dall'organizzazione nel territorio. La cooperativa, consapevole dei gravi problemi che costituiscono le violenze e gli abusi, ritiene che debbano essere affrontati in maniera proattiva. Il rispetto, la protezione, la valorizzazione, l'accoglienza delle aspirazioni, idee, bisogni e opinioni dei/delle minori possono essere la chiave per prevenire il rischio di discriminazioni, violenze e abusi anche da chi esercita una posizione di responsabilità nei loro confronti.

La redazione di questo documento è finalizzata a promuovere e garantire il diritto delle persone minori, alla protezione dalle forme di maltrattamento, trascuratezza e violenza e testimonia il nostro impegno nella tutela dei/delle minori che entrano in contatto con la nostra organizzazione.

La cooperativa sociale Killia non accetta nessun tipo di abuso o maltrattamento nei confronti delle persone minori.

▪ **PRINCIPI E IMPEGNI**

La cooperativa Killia si impegna nella tutela dei/delle minori mediante le seguenti misure:

Consapevolezza: garantisce che il personale, i/le volontari/e e tutti/e i/le membri dello staff siano consapevoli delle problematiche correlate all'abuso, ai fenomeni di maltrattamento, trascuratezza, sfruttamento e delle loro dirette e indirette conseguenze.

Prevenzione: si impegna affinché tutto il personale della cooperativa e le organizzazioni Partner minimizzino le possibilità di rischio per prevenire eventuali danni a discapito delle persone minori. Di conseguenza, si prefigge di favorire la diffusione di buone pratiche e di creare un ambiente sicuro a misura dei/delle minori che possa garantire il loro coinvolgimento alle attività, tutelandoli/le da eventuali abusi.

Segnalazione: si adopera affinché il personale della Cooperativa Killia e il personale Partner sappiano quando è necessario segnalare un sospetto di abuso e quali siano le procedure e le azioni da adottare.

Risposta: si assume l'impegno di assicurare un intervento efficace in risposta alle segnalazioni di abuso supportando, tutelando e proteggendo la persona minore coinvolta.

Formazione: la cooperativa si impegna ad assicurare supervisione e formazione periodica appropriata rispetto alle conoscenze e competenze del personale con modalità partecipative. Il personale verrà supportato nello sviluppo di competenze, conoscenze ed esperienze sulla tutela dei/le minori, in maniera coerente con il ruolo all'interno dell'organizzazione. La formazione per ogni nuovo membro si articolerà nel seguente modo:

- Conoscenza delle possibili forme di maltrattamento e sfruttamento, compresi i segnali mediante i quali riconoscerle;
- Elementi fondamentali per la tutela dei/le minori
- Procedure di segnalazione in caso di sospetta violazione della Policy.

La Policy viene condivisa pubblicamente in modo che anche familiari/professionisti/operatori legati ai minori destinatari degli interventi possano prenderne atto e vengano così informati circa le regole di condotta che possono aspettarsi dalle persone che rappresentano la cooperativa e di come possano eventualmente segnalare un presunto abuso.

▪ **RESPONSABILE**

Viene nominato come Responsabile e garante della Policy la Presidentessa della cooperativa Simona Cao.

Se un lavoratore/una lavoratrice riscontra dei segnali che minacciano la sicurezza dei/le bambini/e, si rivolgerà a lei.

La responsabile e garante della Policy si assumerà le seguenti responsabilità:

- Assicurarsi che la presente Policy venga rispettata e messa in pratica;

- Essere il primo punto di contatto per tutte le questioni relative alla tutela e protezione delle persone minori;
- Portare a conoscenza qualsiasi problema di protezione dei minori e contattare l'Autorità se locale, se necessario;
- Assicurarsi che tutte le persone che entrino in rapporti con la cooperativa siano a conoscenza del ruolo di Simona e che possono rivolgersi a lei per la protezione dei/le minori.

▪ **PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI**

I seguenti criteri definiscono i livelli minimi di riferimento per una appropriata e corretta implementazione della Policy.

Selezione ed assunzione del Personale

Le persone che vengono selezionate e/o assunte, così come le/i collaboratrici/tori o volontari/e devono condividere e riflettere l'impegno della cooperativa Killia per la tutela dei/le minori. Durante la selezione dev'essere necessariamente valutata da un lato la motivazione a lavorare su tematiche inerenti all'infanzia e all'adolescenza e dall'altro valori come l'onestà, l'affidabilità, la lealtà e la non discriminazione. Nel caso in cui il/la candidato/a, compia dei comportamenti sospetti o ritenuti non conformi ai criteri della policy, non sarà proseguito alcun tipo di rapporto. Se nelle attività di volontariato viene coinvolto un soggetto minorenne, verrà ottenuto il consenso da parte del genitore o di chi ne fa le veci. La persona minore volontaria svolgerà le proprie mansioni sotto la supervisione attenta di un soggetto adulto e, nel caso in cui l'attività lo richieda, da personale altamente qualificato (es. educatore/trice, psicologo/a).

Diffusione

La cooperativa Killia garantisce un'ampia comprensione e diffusione della Policy. In questa condivisione saranno necessariamente inclusi il personale, i/le rappresentanti e i/le tirocinanti della cooperativa Killia insieme al personale di eventuali organizzazioni Partner. Questi ultimi, al momento della firma del contratto di lavoro o all'inizio del proprio incarico di volontariato, dovranno ricevere, dichiarare di comprendere pienamente e rispettare la presente Policy per la protezione dei/delle minori, sottoscrivendone i contenuti. Il mancato rispetto della stessa può comportare procedure disciplinari, restrizioni o cessazione del rapporto lavorativo con l'organizzazione.

La diffusione della suddetta Policy deve essere riservata anche ai bambini, bambine e adolescenti e a coloro che se ne prendono cura. Per fare questo, la cooperativa, deve avvalersi di modalità comprensibili, per preservare il loro diritto all'ascolto e all'esposizione dei loro timori e preoccupazioni: per esempio la traduzione della Policy in diverse lingue o l'utilizzo di produzioni specifiche a misura di bambino/a. La cooperativa Killia ha, inoltre, la priorità di riconoscere e salvaguardare eventuali bisogni specifici delle persone minori: che siano psicofisici, di appartenenza etnica o religiosa, di orientamento sessuale o altri.

Privacy

Le comunicazioni che vengono effettuate dalla cooperativa Killia devono essere sempre rispettose della dignità dei/delle minori.

I titoli dei progetti devono focalizzarsi sugli obiettivi e i risultati piuttosto che sulle vulnerabilità o criticità del contesto. Queste regole comunicative devono essere accettate e condivise anche con i collaboratori Partner.

Il coinvolgimento di bambini, bambine e adolescenti deve avvenire sempre tramite consenso informato e non devono essere sfruttate o peggiorate le loro condizioni o quelle delle rispettive famiglie o tutori. Dove possibile, è preferibile evitare la loro identificazione, in particolare accostando generalità personali o luoghi in cui si trovano. Le loro storie e immagini devono essere scelte e utilizzate nel rispetto delle persone minori e pubblicate solamente dopo aver ricevuto il consenso scritto da parte del loro tutore legale. Le immagini devono sempre preservare la dignità dei/delle minori.

La raccolta di dati e/o immagini di minori può essere autorizzata solo se previsto e necessario ai fini dell'implementazione delle attività o dei progetti della cooperativa. Quanto ottenuto può essere utilizzato esclusivamente per le finalità per le quali sono state fornite le autorizzazioni. Di conseguenza, è compito della cooperativa Killia ottenere il permesso dei genitori o dei tutori, nonché del minore stesso, predisponendo appositi moduli per il consenso informato per genitori e tutori.

Le immagini e le informazioni ottenute saranno conservate sui server interni della cooperativa, a cui potranno accedere unicamente i membri dello staff dotati delle apposite credenziali e autorizzazioni. Questi dati sono protetti da password e al sicuro da attacchi esterni. Non verranno condivise informazioni apprese dei soggetti beneficiari riguardo le attività e servizi della stessa a soggetti terzi, se non strettamente necessarie e previa autorizzazione dei genitori o tutori.

Inoltre, la diffusione di informazioni dei/delle minori che hanno preso parte ad attività della cooperativa, verrà autorizzata unicamente mediante il consenso scritto dei genitori o dei relativi tutori. Questo principio viene seguito sia per le pubblicazioni digitali che per quelle cartacee, per informazioni o immagini riguardanti i/le minori con le quali l'organizzazione è entrata in contatto. Per questa ragione anche per la pubblicazione di foto e immagini sarà necessaria l'autorizzazione rilasciata da tutori o genitori attraverso una liberatoria che resta revocabile in ogni momento.

Ambiti di applicazione

Questa Policy si applica:

- Ai membri, ai/le collaboratori/trici, ai/le volontari/e della cooperativa Killia;
- A donatori, giornalisti, e a tutte le persone che entrano in contatto con i progetti e i servizi della cooperativa Killia;

- Al personale di organizzazioni Partner e a qualunque altra persona, gruppo o organizzazione che intrattenga relazioni formale o contrattuale con Killia e che implicino contatti diretti con i/le minori.

Il personale della cooperativa Killia, quello di organizzazioni Partner ed i loro rappresentanti dovranno agire seguendo i principi di questa Policy, sia nella vita professionale che in quella privata.

Per quanto riguarda la gestione e l'utilizzo dei Siti Internet e social Network, l'organizzazione metterà tutte le misure necessarie per la tutela dei/delle minori.

Per la tutela di bambini, bambine e adolescenti, nelle attività di comunicazione il personale della cooperativa deve:

- Richiedere il consenso prima di registrare, fotografare o filmare una persona. Nel caso in cui questa sia un/a minore, dev'essere richiesta l'autorizzazione da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. Il personale deve spiegare la motivazione per la quale viene raccolto questo materiale e come verrà gestito;
- Prima di registrare, fotografare o filmare una persona, è fondamentale conformarsi alle leggi che regolamentano la riproduzione delle immagini personali e garantire l'assenza di messaggi potenzialmente stereotipati o discriminatori;
- Assicurarsi che tutte le persone vengano ritratte in maniera dignitosa e rispettosa nelle foto e nei video. Non devono esserci riferimenti sessuali né uno sfruttamento dell'immagine che possa essere offensivo o ledere la dignità;

I riferimenti personali, qualora dovessero essere presenti, devono essere concordati con la persona e da lei autorizzati.

▪ **Abuso sui minori**

Nell'ambito di un rapporto di responsabilità, fiducia o potere educativo, deve considerarsi un abuso qualsiasi forma di maltrattamento fisico e/o psicologico, di abuso sessuale, di abbandono o trascuratezza nei confronti di un soggetto di età inferiore agli anni diciotto e di sfruttamento commerciale o di altro tipo, che provoca o potrebbe provocare un danno per la sua salute, la sua sopravvivenza e il suo sviluppo.

Abbandono, incuria o trascuratezza

Per incuria s'intende la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali del minore a livello fisico, medico, educativo ed emotivo. In tali casi si riscontra, pertanto, la mancanza di supporto allo sviluppo del minore in tutti gli ambiti che lo riguardano quali l'emozione, la crescita, l'accoglienza, l'educazione, la salute, la nutrizione e condizioni di vita sicure.

Generalmente, l'incuria deriva da una combinazione di fattori quali scarsa attitudine genitoriale, scarse capacità di far fronte allo stress, sistemi familiari non solidali e circostanze di vita complicate. Spesso si presenta in famiglie povere, esposte a difficoltà finanziarie e ambientali, o in quelle in cui i genitori

sono affetti da disturbi psichici (depressione, disturbo bipolare o schizofrenia) o abusano di droghe o alcol.

In letteratura scientifica, vengono distinte diverse forme di trascuratezza quali:

Trascuratezza fisica: la più facilmente riconoscibile, si identifica con gli atti che implicano omissioni nel provvedere ai bisogni di base dei minori, inclusi quelli abitativi e alimentari, nonché nel proteggerlo dall'esposizione di pericoli, inclusi il freddo, il caldo e la fame.

Trascuratezza emotiva: la più difficile da rilevare. In questi casi, l'adulto ha una reazione emotiva inappropriata alle esigenze e alle espressioni comportamentali del minore (o addirittura assente); i genitori o i responsabili non danno sufficiente affetto, amore o altri tipi di sostegno emotivo e i minori vengono ignorati, rifiutati oppure viene loro impedito di interagire con altri minori o adulti.

Trascuratezza medico-sanitaria: si concretizza nella mancanza di quegli standard minimi richiesti per salvaguardare le condizioni di salute fisica e mentale e nel rifiuto delle cure mediche. Solitamente, si manifestano trascuratezze nelle cure dentarie, oculistiche e uditive, iposomie non causate da motivi endocrinologici, dermatiti persistenti, ipertrofie pondero-staturali e nanismo di natura psicosociale. I genitori o i responsabili possono, a volte, posticipare i trattamenti sanitari quando un minore è malato, esponendolo al rischio di malattie più gravi, e perfino al decesso.

Trascuratezza educativa: implica il rifiuto dei genitori a coinvolgersi nelle iniziative e nei programmi indicati dagli insegnanti o suggeriti dalla scuola, l'inadempienza scolastica cronica o altri comportamenti che privano il minore della normale frequenza della scuola.

Abuso e maltrattamento fisico

E' definito dalla presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica e alla vita⁵. Questo include, ad esempio, il colpire, percuotere, prendere a calci, scuotere, mordere, strangolare, scottare, bruciare, avvelenare e soffocare. Gran parte della violenza a danno dei minori all'interno delle mura domestiche viene inflitta con lo scopo di punire.

È la forma di maltrattamento individuata e riconosciuta per prima, in ragione di lividi e tumefazioni che si possono notare con evidenza sul corpo dei minori. Proprio per questo, a differenza delle vittime di abuso sessuale, i segni fisici rendono possibile un intervento tempestivo da parte di adulti vicino al minore, quali un parente o il docente della scuola.

Abuso e maltrattamento psicologico ed emotivo

Si intende la reiterazione di comportamenti o modelli relazionali che convogliano sul minore l'idea che vale poco, che non è amato né desiderato a causa di critiche, preferenze tra fratelli, minacce verbali o conflitti/aggressioni tra genitori. La relazione emotiva è caratterizzata, pertanto, da ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitive ed emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria. Vi rientrano anche i fenomeni di violenza assistita e di alienazione genitoriale.

Anche il ricorso a parole o ad atti tesi a maltrattare psicologicamente un minore può rappresentare un abuso emotivo; ciò si realizza, ad esempio, facendo sentire i minori indegni, non amati o addirittura indesiderati.

Abuso sessuale

Qualsiasi atto esplicato con un minore, con o senza contatto fisico, e teso alla gratificazione sessuale di un adulto o di un minore molto più grande è considerato abuso sessuale. Rientrano, in questo ambito, le azioni di coercizione o induzione volte ad instaurare un'attività sessuale, nonché lo sfruttamento in attività di prostituzione, pornografia o altre pratiche sessuali. Tale abuso è il maltrattamento più grave e pericoloso per la salute psichica a breve e a lungo termine perché genera nel minore sentimenti di colpa e di vergogna, nonché sintomi post-traumatici da stress, ovvero sensazioni di rivivere l'evento traumatico, evitamento degli stimoli associati al trauma e attenuazione della reattività generale. L'abuso sessuale non comprende il gioco sessuale in cui minori, pressoché coetanei, guardano o toccano le reciproche aree genitali senza violenza o coercizione.

▪ **SEGNALAZIONE**

Per la tutela e la protezione dei/delle minori è necessario inquadrare un iter semplice e comprensibile per segnalare eventuali sospetti di abuso, che verrà gestito da Simona Cao, Presidentessa dell'associazione. Inoltre, dev'essere garantita la riservatezza delle persone coinvolte: non verrà reso pubblico il nome della persona che trasmette la segnalazione, l'oggetto della stessa e l'identità della persona che viene accusata, esclusi i casi in cui l'iter arrivi dinanzi al giudice e richieda l'ascolto di testimoni.

Tutte le denunce sui casi di abusi, violenze sessuali o comportamenti inadeguati da parte dei collaboratori della cooperativa potranno essere segnalati all'indirizzo e-mail personale della Responsabile simonacao@killia.eu o al numero 333 419 6449 e saranno da lei prese in carico.

Le segnalazioni che verranno riportate dalle persone minori potranno essere effettuate anche per vie informali tramite l'aiuto degli adulti di riferimento. Nel caso in cui si presenti questa situazione, dev'essere garantito al/alla bambino/a il principio di riservatezza e la massima considerazione di

quanto racconta. Inoltre, dev'essere chiamato con urgenza un/a professionista, nel caso in cui non sia direttamente interessato/a, per aiutare la persona minore nell'esposizione dei fatti ed informarlo delle testimonianze nelle fasi successive. In ogni situazione dev'essere garantito al/la bambino/a il diritto ad essere ascoltato nel rispetto dei suoi tempi, delle sue capacità e competenze.

Cosa dev'essere segnalato

Deve essere segnalato qualsiasi caso sospetto di comportamenti lesivi o preoccupazione per la sicurezza della persona minore. Di seguito forniamo un elenco, non esaustivo, di alcune situazioni da segnalare:

- Riconoscimento o valutazione di un abuso, sospettato o confermato;
- Identificazione di una situazione di pregiudizio o discriminazione, sospettata o confermata;
- Ricezione, in maniera diretta o indiretta, di una testimonianza o narrazione di abuso da parte di una persona minore;
- Ricezione di una segnalazione da parte di Partner o collaboratori/trici esterni/e;
- Qualsiasi violazione della presente Policy.

A continuare, alcune indicazioni su cosa fare nei casi di segnalazione da parte della persona minore:

- Ascoltare attivamente ciò che viene riportato dal/la minore;
- Non sminuire quello che racconta, dargli importanza e aiutare il/la bambino/a a fidarsi e attribuire valore ai propri sentimenti;
- Non promettere di mantenere il segreto sulla testimonianza senza prima averla ascoltata. È necessario, inoltre, informare la persona qualora questi racconti vengano esposti a qualcun altro e le motivazioni per le quali vengono comunicati.
- Prendere appunti dopo l'evento, provando a riportare nella maniera più fedele possibile il discorso del/lla minore.
- Non provare a fare supposizioni o congetture su quanto viene riportato dal/la bambino/a
- Dev'essere garantita la riservatezza;

L'operatore non deve indagare le eventuali accuse che sono riportate. Qualsiasi discorso riferito dai/le minori dev'essere direttamente riferito al Responsabile.

▪ **GLOSSARIO**

Di seguito, alcune definizioni che sono state tenute in considerazione per l'applicazione della Policy.

Minore: qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto (18) anni conformemente alla definizione della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. All'interno di questa definizione sono compresi, di conseguenza, i/le bambini/e e gli/le adolescenti.

Protezione dei/delle minori: prevenzione di eventi dannosi, abusi, sfruttamento o qualsiasi tipo di violenza contro i/le minori e la risposta a questi fenomeni, nel caso in cui si verifichino.

Abuso su minori: qualunque atto, o il suo mancato compimento, che possa provocare danni fisici o psicologici ad un/a minore e, in questo modo, danneggiare, in maniera diretta o indiretta, o precludere le prospettive di uno sviluppo sicuro e sano del/la bambino/a fino all'età adulta. Tra le principali categorie di abuso, definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità troviamo la violenza fisica ed emotiva, la negligenza e il trattamento negligente, l'abuso e lo sfruttamento sessuale.

Violenza fisica: Qualsiasi atto che arrechi un danno fisico perpetrato da una persona adulta o un/a coetaneo/a nei confronti di un/a minore. Questo comportamento provoca, o può provocare, lesioni, privazioni, malformazioni o morte e include: spinte, schiaffi, scuotimenti, pugni, calci, mordere, bruciare, strangolare o avvelenare. Sono comprese, inoltre, alcune pratiche culturali, eseguite senza consenso della persona, che possono alterare la fisicità in modi che causano danni duraturi per la salute.

Violenza psicologica ed emotiva: forme di violenza verbale, affettiva e di maltrattamento psicologico che pregiudicano lo sviluppo cognitivo e relazionale del/la minore e la percezione di sé stesso/a, fino al punto da farli/le avere la sensazione di non essere amato/a, non essere voluto/a o sentirsi privo/a di valore. Di seguito alcuni esempi: sminuire, umiliare criticare costantemente, ridicolizzare, far vivere un clima di intimidazione e rendere la persona vittima di bullismo ma anche esporre il/la minore alla violenza di terzi.

Violenza familiare: violenza che può essere verbale, fisica, sessuale o emotiva, che avviene nel contesto domestico-familiare e alla quale il/la minore assiste o è vittima, con una frequenza regolare.

Relazione sessuale: si verifica quando una persona intraprende una relazione fisica intima o una relazione sessuale online tramite social media o telefono con una persona minorenni.

Abuso sessuale minorile: qualsiasi coinvolgimento in attività sessuali, con o senza contatto fisico, in cui un/a minore è obbligato/a a prendere parte. Di seguito alcune finalità, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il commercio sessuale, l'acquisizione di immagini o video a tema sessuale, il favoreggiamento della prostituzione dei/le minori. Invece, alcuni esempi di alcune attività di abusanti sono: toccare i genitali, masturbazione, sesso orale o penetrativo, esposizione alla pornografia etc.

Adescamento: un comportamento con cui una persona attira un/a minore per scopi di attività sessuale. Questo può essere svolto instaurando un rapporto di fiducia con il/la minore per poi sessualizzare la relazione. Per esempio, il minore può essere trattato in maniera preferenziale, riservandoli/le eccessive attenzioni, facendoli/le molti regali, usando un linguaggio a sfondo sessuale o mostrando al/la minore materiali online con contenuti di natura sessuale.

Abuso sessuale online del/la minore: invio di un messaggio ad una persona minore con l'intenzione di indurla ad intraprendere o subire attività sessuali con un altro individuo, incluso, ma non necessariamente, il mittente oppure l'invio al/ll minore di un messaggio con contenuti indecenti.

Sfruttamento sessuale di un/a minore: qualunque attività, effettiva o tentata, con la quale un individuo approfitta di una condizione di vulnerabilità, di una disparità di potere o fiducia nei confronti di una persona minore per scopi sessuali e che includa, non necessariamente in via esclusiva, dei profitti economici, sociali o politici.

Sfruttamento sessuale online del/la minore: Tutte le azioni di sfruttamento contro un/a minore che, in qualche loro fase, sono collegati a delle pratiche online. Si intendono qualsiasi uso delle tecnologie di comunicazioni e informazione che causino sfruttamento sessuale di/delle minori o determini la creazione, vendita, detenzione, trasmissione di immagini o altro materiale che documenti questo tipo di manipolazione.

Negligenza: azioni di disattenzione, leggerezza, dimenticanza, trascuratezza o svogliatezza che si ripercuotono in maniera negativa sulla vita delle persone minori e che può riguardare l'incapacità di proteggerli/le dai rischi per la loro incolumità fisica, emotiva e psicologica.

Protezione dei/delle minori: attività di prevenzione di eventi dannosi, abusi, sfruttamento e violenza contro i/le minori stessi/e e risposta a questi fenomeni qualora si verifichino. La programmazione della Protezione consiste in attività o iniziative finalizzate a proteggere i/le minori da ogni forma di violenza.

Sistema di salvaguardia dei/delle minori: consiste in politiche, procedure e pratiche che vengono utilizzate per salvaguardare da qualsiasi comportamento dannoso, abuso o sfruttamento i/le minori che entrano in contatto con la cooperativa Killia. Con questa espressione viene intesa anche la responsabilità del personale di applicare i principi della Policy, per garantire la sicurezza ai/lle minori.

▪ **RIFERIMENTI LEGALI**

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948)

Convenzione sui Diritti dell'Infanzia (Convention on the Rights of the Child - CRC)

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD):

Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, Convenzione di Lanzarote, 25 Aprile 2007;

Legislazione nazionale italiana in materia di tutela dei bambini;

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679 ("GDPR").